

Il vino buono e le misture proibite

a cura di Giancarlo Sandretto

Che il vino, bevuto con moderazione, sia di giovamento alla salute è universalmente riconosciuto. Ma il vino fa buon sangue solo se è buono e soprattutto se è *vin d'uva*, senza l'aggiunta di quegli additivi che favoriscono la conservazione a scapito della qualità. Il vizio di aggiungere qualche sostanza improvvida da sempre si annida in qualche cantina e da sempre le autorità cercano di vigilare sulle modalità di produzione.

All'inizio dell'Ottocento, il Magistrato di Sanità sabauda interviene per proibire di *mescolare ne' vini sostanze eterogee*. E le sostanze eterogenee indicate, a leggerle oggi, sono assai singolari: *gesso, calce e sterco di colombo*.

Nel preambolo del Manifesto datato 9 settembre 1822, il Magistrato ricorda che *il vino con moderazione preso è certamente di gran giovamento alla sanità; ma perché produca i suoi effetti salutari esser deve di buona qualità, e tale quale ce lo somministra negli acini ben maturati la provvida madre natura, le cui*

disposizioni, mentre gli uomini tentano di correggere o perfezionare altro non fanno soventi, che pervertire, e renderle perniciose. Il provvedimento pare necessario in quanto diversi particolari di varie Comunità col male concepito disegno di migliorare la condizione del vino, e renderlo più atto a serbarsi introducono ne' tini, ove il vino si forma, gesso, calce, sterco di colombo, ed altre materie a' vini estranee, alterando così la natia qualità de' medesimi, con far eziandio siffatto miscuglio di notte, e di nascosto per tema di esserne scoperti, e sorpresi. Da tutto ciò ne deriva il discredito, e la conseguente diminuzione del prezzo del vino di tutto il paese, e non lieve danno alla sanità di quelli, che ne fanno incetta per uso loro, essendo certo, che se i vini vengono mescolati con sostanze calcaree si produce immanchevolmente del tartrato di calce, il quale vien conosciuto per purgativo, e spesse volte cagiona de' dolori al ventre.

Pertanto viene ordinato: *Primo – È proibito a chiunque di mescolare ne' vini gesso, calce, sterco di colom-*





bo, e simili sostanze affatto estranee. 2°- I contravventori saranno puniti colla perdita del vino, essendone i proprietari, e tanto questi, che qualunque cooperatore incorreranno nella pena di uno scudo per caduna brenna, e sussidiariamente in quell'afflittiva, che sarà da Noi prescritta secondo circostanze piu o meno aggravanti. 3°- Delle pene pecuniarie si distribuirà il danaro per metà al denunziatore, che volendo, sarà tenuto secreto, cedendo l'altra parte alla Congregazione di Carità locale, ed in mancanza di essa, alla viciniore. Il Manifesto reca la firma di Don Carlo Rolando di Muriaglio, consigliere e segretario del Magistrato di Sanità. Il Rolando in questione è probabilmente un discendente dei fratelli G.B. e Gian Domenico Rolando fu nobile Pietro di Castelnuovo (citati da Bertolotti nelle *Passeggiate nel Canavese*) che nel 1629 avevano acquisito parte del feudo dei nobili Marchetti, i quali dal 1599 avevano giurisdizione su Muriaglio e Campo e su altre terre della valle di Castelnuovo, di Chy e di Brosso.

Manifesto di Sanità contro l'adulterazione dei vini